

Associazioni ambientaliste e danno ambientale

Cass. Sez. III Pen. 16 maggio 2016, n. 20150 - Ramacci, pres.; Spinaci, P.M. (diff.) - Liberati, est.; Ravasio, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Novara 18 marzo 2014*)

Ambiente - Danno ambientale - Legittimazione delle associazioni ambientaliste.

Il danno diverso da quello ambientale che legittima gli enti territoriali deve derivare dalla lesione di interessi locali specifici e differenziati e tale danno può essere anche di natura non patrimoniale ed essere riconosciuto anche a favore delle associazioni ambientaliste, per il pregiudizio arrecato alla attività da esse svolta per la valorizzazione e la tutela dei territori.

(*Omissis*)

FATTO

1. Con sentenza del 18 marzo 2014 il Tribunale di Novara ha condannato R.A., quale amministratore unico della INOX METALLI S.r.l., alla pena di Euro 5.000 di ammenda per i reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4, (per non aver rispettato le condizioni di gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie inserite nel progetto di comunicazioni) e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 9, (per non aver presentato il piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle acque esterne), ed al risarcimento dei danni in favore della Provincia di Novara, costituitasi parte civile.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato mediante il suo difensore, che lo ha affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha lamentato violazione di legge, in relazione all'art. 74 c.p.p., art. 185 c.p., D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 309, commi 1 e 2 e art. 317, comma 1, quanto alla individuazione della persona offesa dal reato ed alla qualificazione del danno risarcibile, non essendo legittimate le Province a domandare il risarcimento del danno ambientale.

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 538 c.p.p., comma 1, in ordine alla valutazione e liquidazione del danno, per l'insufficiente motivazione della sussistenza in concreto del danno e del nesso di causa tra lo stesso e le condotte contestate all'imputato.

3. La Provincia di Novara ha resistito con memoria, ribadendo la propria legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo istituzionalmente preposta alla tutela dell'ambiente, danneggiato dalla lesione all'ambiente inteso come assetto del territorio, con la conseguente sussistenza del danno conseguente alle condotte dell'imputato. Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, ma la sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere entrambi i reati ascritti all'imputato estinti a seguito dell'integrale decorso, in data 5 febbraio 2015, del termine massimo di prescrizione.

Il ricorrente si duole della condanna, a seguito della affermazione della sua responsabilità in ordine ai reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 e art. 137, comma 9, al risarcimento dei danni in favore della Provincia di Novara, in luogo del Ministero dell'Ambiente, cui sarebbe riservato in via esclusiva il potere di agire per il risarcimento del danno ambientale, dovendo gli enti territoriali dedurre e dimostrare di aver subito un danno patrimoniale risarcibile specifico ed ulteriore, ai sensi dell'art. 2043 c.c. Tale doglianza si fonda sul consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, secondo cui la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto, come nella specie (essendo stati accertati i fatti il (OMISSIS)), fatti compiuti successivamente al (OMISSIS), spetta, a seguito della abrogazione della L. n. 349 del 1986, art. 18, comma 3, derivante dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 318, comma 2, lett. a), in via esclusiva allo Stato per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale ai sensi dell'art. 2043 c.c. solo per ottenere il risarcimento di un danno, patrimoniale o non patrimoniale, ulteriore, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva (così Sez. 3, n. 24677 del 09/07/2014, Busolin, Rv. 264114; conf. Sez. 3, n. 633 del 29/11/2011, Stigliani, Rv. 251906; Sez. 3, n. 41015 del 21/10/2010, Gravina, Rv. 248707).

E' stato, in particolare, al riguardo chiarito che il danno diverso da quello ambientale che legittima gli enti territoriali deve derivare dalla lesione di interessi locali specifici e differenziati (Sez. 3, n. 19437 del 17/01/2012, Fundarò, Rv. 252907),

e che tale danno può essere anche di natura non patrimoniale (Sez. 4, n. 24619 del 27/05/2014, Salute, Rv. 259153, che ha confermato la decisione con la quale era stato riconosciuto al Comune ed alla Regione il risarcimento per danno all'immagine), ed essere riconosciuto anche a favore delle associazioni ambientaliste, per il pregiudizio arrecato alla attività da esse svolta per la valorizzazione e la tutela dei territorio (Sez. 3, n. 19439 del 17/01/2012, Miotti, Rv. 252909). Ora, nella vicenda in esame, il Tribunale di Novara ha ravvisato la legittimazione della Provincia di Novara a costituirsi parte civile e, all'esito del giudizio e della affermazione di responsabilità dell'imputato, lo ha condannato anche al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita, liquidati nella somma di Euro 500,00, senza specificare alcunchè circa lo specifico danno (ulteriore e diverso rispetto al danno ambientale) che l'ente territoriale avrebbe subito per effetto ed in conseguenza delle condotte dell'imputato, nè in ordine ai criteri seguiti per la sua liquidazione, come invece sarebbe stato suo obbligo alla stregua dei principi ricordati, con la conseguente sussistenza della violazione di legge prospettata dal ricorrente.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, senza rinvio, essendo i reati ascritti all'imputato estinti per prescrizione.

(Omissis)